

SCHEDA MISURA

DESCRIZIONE DI CIASCUNA MISURA SELEZIONATA

8.1 Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura (compresa, se del caso, la definizione di zona rurale, baseline, condizionalità, utilizzo previsto di strumenti finanziari, utilizzo previsto di anticipi, ecc.)

Descrizione unica per tutte le misure

8.2 Descrizione della misura

8.2.0 Codice e Titolo della misura

11. Agricoltura biologica

8.2.1 Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Fondi SIE)

Regolamento (UE) n. 1305/2013, art. 29 (FEASR, sostegno all'agricoltura biologica)

8.2.2 Descrizione generale della misura comprensiva della logica di intervento e del contributo alle FA e agli obiettivi trasversali

In ragione delle evidenze rilevate nell'analisi di contesto e SWOT, la misura risponde ai seguenti fabbisogni:

- 15) Miglioramento della qualità e della connettività ecologica in ambito agricolo e forestale;
- 19) Migliorare lo stato chimico ed ecologico delle risorse idriche e salvaguardare i terreni agricoli da possibili fenomeni di contaminazione;
- 20) Salvaguardia idrogeologica e protezione della qualità e struttura dei suoli agricoli e forestali.

La misura si compone di due sottomisure, che individuano ciascuna un tipo di intervento:

- 11.1 Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica;
- 11.2 Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica;

Entrambi i tipi di operazione sono programmati per le Focus area

4a) salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;

4b) migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi;

4c) prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi.

Di conseguenza, in la misura s'inquadra nell'obiettivi tematici dei Fondi SIE n. 4 "sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori", n.5 "Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione e la gestione dei rischi"

La misura contribuisce agli obiettivi trasversali "ambiente" e "mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi" del FEASR (art. 5 Reg. 1305/2013).

L'agricoltura biologica persegue infatti le seguenti finalità:

- instaurare un sistema di gestione sostenibile per l'agricoltura che: rispetti i sistemi e i cicli naturali e mantenga o migliori lo stato del suolo, dell'acqua, delle piante e degli animali e l'equilibrio tra di essi; contribuisca ad un elevato livello di biodiversità; promuova un uso responsabile dell'energia e delle risorse naturali quali acqua, suolo, sostanza organica e aria; rispetti elevati standard di benessere degli animali e i loro specifici fabbisogni comportamentali;
- mirare alla produzione di una grande varietà di alimenti e altri prodotti agricoli che rispondano alla domanda dei consumatori di beni prodotti secondo processi rispettosi dell'ambiente, della salute umana e della salute e del benessere della flora e della fauna.

In linea generale, i metodi di agricoltura biologica prevedono rotazioni colturali, impiego di specie e varietà resistenti e metodi di lotta biologica, riutilizzo di sottoprodotti di origine animale o vegetale, divieti di uso di sostanze di sintesi (fertilizzanti, fitosanitari, antibiotici) e di OGM.

Dai sopra richiamati principi, si evince, quindi, che uno degli elementi fondamentali che caratterizzano l'agricoltura biologica è l'utilizzo prevalente di risorse rinnovabili, nell'ambito di sistemi agricoli organizzati a livello locale. Infatti, al fine di limitare al minimo l'uso di risorse non rinnovabili, tale pratica promuove il riutilizzo dei sottoprodotti di origine animale e vegetale.

La produzione biologica vegetale, inoltre, tende a mantenere e a potenziare la fertilità del suolo nonché a prevenirne l'erosione. In questa logica, si inserisce poi l'apporto di sostanze nutritive alle piante che avviene prevalentemente attraverso lo stesso "ecosistema del suolo" anziché mediante l'apporto di fertilizzanti solubili. In particolare, gli elementi essenziali del sistema di gestione della produzione biologica vegetale sono la gestione della fertilità del suolo, la scelta delle specie e delle varietà, la rotazione pluriennale delle colture, il riciclaggio delle materie organiche e le tecniche colturali.

Il ricorso all'aggiunta di concimi, ammendanti e prodotti fitosanitari viene consentito soltanto se tali prodotti sono compatibili con gli obiettivi e i principi dell'agricoltura biologica.

SOTTOMISURA

8.2.3 Campo di applicazione, livello di sostegno e altre informazioni (suddivise per sottomisura e tipo di intervento)

Sottomisura (codifica delle misure e sottomisure di cui all'allegato I del Regolamento di esecuzione –parte4)

11.1 Pagamenti per la conversione in pratiche e metodi di agricoltura biologica

Titolo o riferimento dell'intervento

11.1.1 Pagamenti per la conversione in pratiche e metodi di agricoltura biologica

Descrizione dell'intervento

L'intervento sostiene l'impegno di conversione all'agricoltura biologica, ossia la transizione iniziale dall'agricoltura convenzionale alle modalità agronomiche definite a norma del Reg. CE 834/07 entro un determinato periodo di tempo.

In questa sottomisura, uno degli elementi messi in evidenza dalle premesse del Regolamento sullo sviluppo rurale (Reg. UE 1305/13), è l'importanza di ampliare l'adesione a tale pratica, tenendo conto delle difficoltà incontrate dai produttori nella prima fase, sia in considerazione della diversa impostazione da adottare nelle tecniche agronomiche, sia in considerazione della considerevole influenza che nell'applicazione del metodo biologico possono avere le problematiche causate dal cosiddetto "effetto deriva". La presenza di prodotti fitosanitari nell'ambito agrario/produttivo contermina dove è ubicata l'azienda può infatti influire sul processo di conversione a biologico, rendendolo più lungo e complesso.

Tipologia di sostegno

Pagamento a superficie.

L'azienda che aderisce alla presente sottomisura ha la possibilità di optare per aderire agli impegni, su parte della SAU aziendale, previsti dalle iniziative attivate su base degli articoli 28 "pagamenti agro-climatico-ambientali" del Reg. UE 1305/13. Le superfici interessate dalle suddette Misure sono complementari alle superfici soggette all'impegno con l'intervento di conversione in pratiche di agricoltura biologica e non possono pertanto sovrapporsi a queste ultime.

E' prevista la possibilità di attivare interventi tramite Pacchetto integrato, comprendente il sostegno per Servizi di consulenza e assistenza alla gestione delle aziende agricole, di cui all'articolo 15 del Reg (UE) n. 1305/2013 ed ai sensi del Reg (UE) n. 1306/2013, articolo 12 e Allegato I;

E' prevista la possibilità del finanziamento di ogni forma di cooperazione tra almeno due soggetti, e di progetti pilota, compreso il riconoscimento della spesa di coordinamento delle Misure attivate a pacchetto, ai sensi dell'articolo 35 "Cooperazione" del Reg (UE) n. 1305/2013

Collegamento ad altre norme

Regolamento (CE) n. 834/2007 (disciplina del regime di agricoltura biologica)

Regolamenti (CE) n. 889/2008 e n.1235/2008 (norme attuative del precedente)

Decreto ministeriale n. 18354 del 27/11/2009 (attuazione nazionale)

Regolamento (UE) n. 1306/2013, titolo VI, capo I (condizionalità)

Regolamento (UE) n. 1307/2013 (condizionalità, greening e assenza di doppio finanziamento)

Direttiva CE n.128/2009, art. 14, comma 1 (difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi)

Reg (CE) n. 834/2007, relativo alla produzione biologica.

Il sostegno è concesso per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori di Condizionalità (stabiliti a norma del titolo VI, Capo I del Reg (UE) n. 1306.2013), dei pertinenti criteri per il mantenimento della superficie agricola e lo svolgimento di attività minime (stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del Reg n. 1307/2013), dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, nonché degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale.

Nella definizione del pagamento, è effettuato un calcolo, per tener conto della potenziale sovrapposibilità con le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente del 1° Pilastro (greening), nonché delle pratiche equivalenti (stabiliti a norma dell'articolo 43, paragrafo 2 e 3 del Reg (UE) n. 1307/2013 - Allegato IX al medesimo Regolamento), ai fini di evitare il doppio finanziamento.

Beneficiari

- Agricoltori in attività quali definiti all'articolo 9 del Reg (UE) n. 1307/2013.

- Associazioni di agricoltori, e aziende agricole di Enti pubblici. Il beneficiario collettivo presenta una singola domanda di sostegno comune a tutti i beneficiari, che dovranno essere in numero almeno pari o superiore a 10.

- Non sono ammessi a pagamento i produttori che si siano già ritirati dall'applicazione dei disciplinari biologici dopo aver ricevuto provvidenze quinquennali a valere del Reg CE n. 1257/99 (PSR 2000/2006) del Reg CE n. 1698/05 (PSR 2007/2013).

Spese ammissibili

La presente Scheda potrà essere soggetta, oltre che alle proposte migliorative tecniche e del Partenariato, a tutte le ulteriori modifiche ed integrazioni derivanti dal definitivo completamento del quadro normativo di riferimento a livello UE (Regolamenti delegato ed esecutivo, Schede tecniche, Linee guida...) e nazionale (Accordo di Partenariato).

L'aiuto compensa le perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti per quanto riguarda la conversione a pratiche e metodi di agricoltura biologica, come definito nella normativa pertinente all'agricoltura biologica. I costi fissi non sono ammissibili (possono essere coperti dalle misure di investimento).

Il calcolo dei costi delle pratiche di agricoltura biologica è stabilito dal loro confronto con metodi di coltivazione convenzionali.

Condizioni di ammissibilità

Requisiti di ammissibilità della domanda di aiuto:

- Saranno considerati elegibili al pagamento esclusivamente le superfici localizzate nella Regione del Veneto;
- Sono ammesse le colture foraggere, nel limite del 30% della SAU, e comunque non oltre 5 ettari. Superfici superiori sono ammesse a pagamento solo se utilizzate nella medesima azienda agricola per l'alimentazione di animali erbivori allevati secondo i metodi di produzione biologica, con il vincolo del rapporto di almeno 1 UBA/ha: per consentire una corretta perequazione del pagamento, il sostegno delle colture foraggere è ricollegato, secondo i principi dello stesso Regolamento CE 834/07, all'utilizzo nell'azienda zootecnica di tali produzioni.
- Il limite minimo di SAU aziendale è pari ad 1 ha. L'azienda deve essere assoggettata al metodo biologico su tutta la SAU aziendale, pari ad almeno una UTE: Per ragioni di migliore controllabilità, vengono ammesse esclusivamente aziende che adottano su tutta la loro superficie in conduzione l'agricoltura biologica.

Impegni da mantenere:

- Tenere separati i prodotti ottenuti biologicamente da quelli ottenuti in conversione;
- la fertilità e l'attività biologica del suolo sono mantenute e potenziate mediante la rotazione pluriennale delle colture, comprese leguminose e altre colture da sovescio, e la concimazione con concime naturale di origine animale o con materia organica, preferibilmente compostati, di produzione biologica;
- l'uso di concimi e ammendanti è ammesso solo se tali prodotti sono stati autorizzati per l'impiego nella produzione biologica;
- la difesa fitoiatrica è ottenuta attraverso nemici naturali, la scelta di specie e varietà resistenti, la rotazione colturale, le tecniche colturali e i processi termici;
- in caso di determinazione di grave rischio per una coltura, l'uso di prodotti fitosanitari è ammesso solo se tali prodotti sono stati autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica, ai sensi dell'articolo 16 del Reg. CE 834/07;
- sono ammessi soltanto sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti biologicamente.
- la fertilità del suolo e la prevenzione delle malattie è mantenuta mediante il succedersi nel tempo della coltivazione di specie vegetali differenti sullo stesso appezzamento (art. 3 Decreto Ministeriale 27/11/2009 n. 18354)

- per i concimi ed ammendanti, di cui all'art. 3 paragrafo 1 del Reg (CE) n. 889/08, il riferimento legislativo nazionale è rappresentato dall'allegato 13, parte seconda, tab. 1 "Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica", del DLgs n. 217/06.

Impegni facoltativi

- Utilizzo di insetti pronubi e/o a insetti utili in serra;
- Utilizzo di colture da sovescio.

Principi in materia di definizione dei criteri di selezione

- È stabilita priorità per gli interventi inseriti nel contesto delle zone vulnerabili ai Nitrati di origine agricola in relazione alla necessità di un contenimento della fertilizzazione di origine organica e chimica.
- È stabilita priorità per gli interventi inseriti aree di rispetto circostanti i punti di captazione di acque per uso potabile in relazione alla necessità di mantenere una qualità elevata delle risorse idriche.
- È stabilita priorità per gli interventi inseriti aree della Rete "Natura 2000" in relazione alla necessità di mantenere condizioni compatibili e ridotto utilizzo di fitofarmaci e fertilizzanti al fine di tutelare le specie e gli habitat ivi presenti.

Importi e aliquote di sostegno

--

Informazioni specifiche per la misura

--

SOTTOMISURA

8.2.3 Campo di applicazione, livello di sostegno e altre informazioni (suddivise per sottomisura e tipo di intervento)*Sottomisura (codifica delle misure e sottomisure di cui all'allegato I del Regolamento di esecuzione –parte4)***11.2 Pagamenti per il mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica****Titolo o riferimento dell'intervento****11.2.1 Pagamenti per il mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica****Descrizione dell'intervento**

L'intervento sostiene la prosecuzione nel tempo di pratiche di agricoltura biologica, constatata l'importanza di un loro consolidamento nel contesto produttivo agricolo nazionale, dal punto di vista dei risultati ambientali, in termini di incremento della biodiversità, di miglioramento di qualità delle acque e della fertilità dei suoli.

Se da un lato viene sottolineata l'importanza e la strategicità di porre in essere tecniche di produzione rispettose dei fattori naturali ed in grado di incrementare la biodiversità propria degli ecosistemi agrari, dall'altro permane la constatazione delle difficoltà che tali produzioni incontrano nell'ottenere un adeguato riscontro di tipo economico ai complessi impegni posti in essere.

Tipologia di sostegno**Pagamento a superficie**

L'azienda che aderisce alla presente sottomisura ha la possibilità di optare per aderire agli impegni, su parte della SAU aziendale, previsti dalle iniziative attivate su base degli articoli 28 "pagamenti agro-climatico-ambientali del Reg. UE 1305/13. Le superfici interessate dalle suddette Misure sono complementari alle superfici soggette all'impegno con l'intervento di conversione in pratiche di agricoltura biologica e non possono pertanto sovrapporsi a queste ultime.

E' prevista la possibilità di attivare interventi tramite Pacchetto integrato, comprendente il sostegno per Servizi di consulenza e assistenza alla gestione delle aziende agricole, di cui all'articolo 15 del Reg (UE) n. 1305/2013 ed ai sensi del Reg (UE) n. 1306/2013, articolo 12 e Allegato I;

- E' prevista la possibilità del finanziamento di ogni forma di cooperazione tra almeno due soggetti, e di progetti pilota, compreso il riconoscimento della spesa di coordinamento delle Misure attivate a pacchetto, ai sensi dell'articolo 35 "Cooperazione" del Reg (UE) n. 1305/2013.

Collegamento ad altre norme

Regolamento (CE) n. 834/2007 (disciplina del regime di agricoltura biologica)

Regolamenti (CE) n. 889/2008 e n.1235/2008 (norme attuative del precedente)

Decreto ministeriale n. 18354 del 27/11/2009 (attuazione nazionale)

Regolamento (UE) n. 1306/2013, titolo VI, capo I (condizionalità)

Regolamento (UE) n. 1307/2013 (condizionalità, greening e doppio finanziamento)

Direttiva CE n.128/2009, art. 14, comma 1 (difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi)

Reg (CE) n. 834/2007, relativo alla produzione biologica.

Il sostegno è concesso per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori di Condizionalità (stabiliti a norma del titolo VI, Capo I del Reg (UE) n. 1306.2013), dei pertinenti criteri per il mantenimento della superficie agricola e lo svolgimento di attività minime (stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del Reg n. 1307/2013), dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, nonché degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale.

Nella definizione del pagamento, è effettuato un calcolo, per tener conto della potenziale sovrapposibilità con le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente del 1° Pilastro (greening), nonché delle pratiche equivalenti (stabiliti a norma dell'articolo 43, paragrafo 2 e 3 del Reg (UE) n. 1307/2013 - Allegato IX al medesimo Regolamento), ai fini di evitare il doppio finanziamento.

Beneficiari

- Agricoltori in attività quali definiti all'articolo 9 del Reg (UE) n. 1307/2013.

- Associazioni di agricoltori, e aziende agricole di Enti pubblici. Il beneficiario collettivo presenta una singola domanda di sostegno comune a tutti i beneficiari, che dovranno essere in numero almeno pari o superiore a 10.

- Non sono ammessi a pagamento i produttori che si siano già ritirati dall'applicazione dei disciplinari biologici dopo aver ricevuto provvidenze quinquennali a valere del Reg CE n. 1257/99 (PSR 2000/2006) del Reg CE n. 1698/05 (PSR 2007/2013).

Spese ammissibili

L'aiuto compensa le perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti per quanto riguarda la conversione a pratiche e metodi di agricoltura biologica, come definito nella normativa

pertinente l'agricoltura biologica. I costi fissi non sono ammissibili (possono essere coperti dalle misure di investimento).

Il calcolo dei costi delle pratiche di agricoltura biologica è stabilito dal loro confronto con metodi di coltivazione convenzionali.

Condizioni di ammissibilità

Requisiti di ammissibilità della domanda di aiuto:

- Saranno considerati eleggibili al pagamento esclusivamente le superfici localizzate nella Regione del Veneto;
- Sono ammesse le colture foraggere, nel limite del 30% della SAU, e comunque non oltre 5 ettari. Superfici superiori sono ammesse a pagamento solo se utilizzate nella medesima azienda agricola per l'alimentazione di animali erbivori allevati secondo i metodi di produzione biologica, con il vincolo del rapporto di almeno 1 UBA/ha: per consentire una corretta perequazione del pagamento, il sostegno delle colture foraggere è ricollegato, secondo i principi dello stesso Regolamento CE 834/07, all'utilizzo nell'azienda zootecnica di tali produzioni.
- Il limite minimo di SAU aziendale è pari ad 1 ha. L'azienda deve essere assoggettata al metodo biologico su tutta la SAU aziendale, pari ad almeno una UTE: Per ragioni di migliore controllabilità, vengono ammesse esclusivamente aziende che adottano su tutta la loro superficie in conduzione l'agricoltura biologica.

Impegni da mantenere:

- la fertilità e l'attività biologica del suolo sono mantenute e potenziate mediante la rotazione pluriennale delle colture, comprese leguminose e altre colture da sovescio, e la concimazione con concime naturale di origine animale o con materia organica, preferibilmente compostati, di produzione biologica;
- l'uso di concimi e ammendanti è ammesso solo se tali prodotti sono stati autorizzati per l'impiego nella produzione biologica;
- la difesa fitoiatrica è ottenuta attraverso nemici naturali, la scelta di specie e varietà resistenti, la rotazione colturale, le tecniche colturali e i processi termici;
- in caso di determinazione di grave rischio per una coltura, l'uso di prodotti fitosanitari è ammesso solo se tali prodotti sono stati autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica, ai sensi dell'articolo 16 del Reg. CE 834/07;
- sono ammessi soltanto sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti biologicamente.
- la fertilità del suolo e la prevenzione delle malattie è mantenuta mediante il succedersi nel tempo della coltivazione di specie vegetali differenti sullo stesso appezzamento (art. 3 Decreto Ministeriale 27/11/2009 n. 18354);
- Per i concimi ed ammendanti, di cui all'art. 3 paragrafo 1 del Reg (CE) n. 889/08, il riferimento legislativo nazionale è rappresentato dall'allegato 13, parte seconda, tab. 1 "Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica", del DLgs n. 217/06.

Impegni facoltativi

- Utilizzo di insetti pronubi e/o a insetti utili in serra;
- Utilizzo di colture da sovescio.

Principi in materia di definizione dei criteri di selezione

- È stabilita priorità per gli interventi inseriti nel contesto delle zone vulnerabili ai Nitrati di origine agricola in relazione alla necessità di un contenimento della fertilizzazione di origine organica e chimica.
- È stabilita priorità per gli interventi inseriti aree di rispetto circostanti i punti di captazione di acque per uso potabile in relazione alla necessità di mantenere una qualità elevata delle risorse idriche.
- È stabilita priorità per gli interventi inseriti aree della Rete "Natura 2000" in relazione alla necessità di mantenere condizioni compatibili e ridotto utilizzo di fitofarmaci e fertilizzanti al fine di tutelare le specie e gli habitat ivi presenti.

Importi e aliquote di sostegno

--

Informazioni specifiche per la misura

--

8.2.4 Verificabilità e controllabilità delle misure

8.2.4.1 Rischio/i nell'implementazione delle misure

Sono ipotizzabili le seguenti criticità:

- Presenza di valide prove documentali del rispetto dei requisiti della normativa comunitaria e nazionale sull'agricoltura biologica;
- Scambio di informazioni tra l'organismo pagatore, l'organismo di controllo (certificatore) e l'autorità di controllo, relativamente allo stato del beneficiario e dei risultati dei controlli, anche in loco, eseguiti da tali soggetti.

8.2.4.2 Azioni di mitigazione

La prima fase della verifica è data dalle funzioni poste in essere dagli organismi di controllo. L'attività ispettiva degli organismi di controllo si compone di visite ordinarie e straordinarie operate con frequenza perlomeno annuale.

- Ispezioni ordinarie annuali: Consistono in sopralluoghi all'azienda, dunque controlli "fisici" completi, effettuati con frequenza perlomeno annuale, finalizzati al mantenimento della certificabilità. All'ispezione possono partecipare soggetti esterni vincolati da segreto professionale ed in particolare ispettori SINCERT.
- Ispezioni straordinarie: Si tratta di ispezioni addizionali a quelle ordinarie finalizzate al miglior controllo delle attività.

Durante le visite di controllo possono essere prelevati campioni per l'individuazione di situazioni non conformi alle disposizioni in materia di agricoltura biologica. Al termine di ogni visita è compilata una relazione di ispezione controfirmata dal responsabile dell'azienda sottoposta al controllo. Qualora siano riscontrate violazioni a quanto disposto dalla normativa Comunitaria e Nazionale nell'ambito dei prodotti biologici, l'organismo di controllo provvederà a comunicare il fatto all'Autorità competente. I provvedimenti sanzionatori possono essere applicati sia da parte dell'organismo di controllo sia dall'Autorità competente (REGIONE). Le sanzioni previste dall'organismo di controllo variano in relazione alla gravità dell'irregolarità o infrazione e vanno dal richiamo scritto al ritiro dell'Attestato di conformità dell'azienda.

La recente informatizzazione nella comunicazione dei dati colturali, stabilita dal Decreto Ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012, prescrive presentazione della notifica di inizio attività o di variazione, attraverso Sistema Informativo Biologico (di seguito SIB) e nei sistemi informativi regionali, di cui all'art. 1 del Decreto Ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049, comprendendo altresì le informazioni previsionali sulle produzioni biologiche.

Da ultimo, è stabilito che, in sede di verifica di secondo livello, la Regione restituisce ad AVEPA (OPR regionale) i dati relativi alla vigilanza e controllo assunti annualmente.

8.2.4.3 Valutazione complessiva della misura

--

8.2.5 **Metodologia per il calcolo dell'importo dell'aiuto (quando necessario)**

--